



Il Ministro della Difesa

- VISTO** il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 519, che consentiva la stabilizzazione a domanda di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato;
- VISTA** la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in particolare l'art. 3, comma 90, che prevedeva il ricorso alle procedure di stabilizzazione di personale precario per l'anno 2008;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, concernente l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2007, mediante procedure di stabilizzazione, 70 unità di personale in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 31 dicembre 2007;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, concernente l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2008, mediante procedure di stabilizzazione, 88 unità di personale in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri a decorrere da data non antecedente al 1° luglio 2008;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009, con il quale è stata indetta, tra le altre, una procedura speciale per la stabilizzazione di 50 Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, connessa al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 151/09 del 30 giugno 2009, integrato con Decreti Dirigenziali n. 201/10 del 15 settembre 2010 e n. 70/11 del 16 marzo 2011, con i quali è stata approvata la graduatoria della predetta procedura speciale di stabilizzazione per l'anno 2008;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2009 con il quale è stata conferita la nomina ad Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri a 45 Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del predetto ruolo che avevano acquisito il diritto alla stabilizzazione per l'anno 2007;
- CONSIDERATO** che, a seguito della nomina in servizio permanente disposta con il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2009, i primi 44 candidati

occupanti posto utile nella graduatoria relativa all'anno 2008 sono già stati assunti in servizio permanente a tempo indeterminato e che pertanto hanno acquisito il diritto alla stabilizzazione per l'anno 2008 altrettanti ufficiali in ferma prefissata secondo l'ordine di graduatoria approvata con il sopra indicato Decreto Dirigenziale n. 151/09 del 30 giugno 2009;

- VISTI** i Decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2010, 15 luglio 2010, 3 novembre 2010 e 29 settembre 2011 concernenti ulteriori revoche e conferimenti di nomine a seguito delle procedure per la stabilizzazione di Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri per il 2007 e 2008;
- VISTA** la sentenza n. 33891/2010, con la quale la Sezione I bis del TAR del Lazio respingeva il ricorso presentato da alcuni vincitori del concorso "ordinario", per titoli ed esami, per sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, avverso le determinazioni e i decreti di nomina degli ufficiali "stabilizzati", nella parte in cui l'Amministrazione fissava, per costoro, una decorrenza dell'anzianità di servizio anteriore a quella degli istanti;
- VISTO** che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 2720/2012 accoglieva l'appello proposto avverso la suindicata sentenza del TAR del Lazio, annullando i decreti di nomina dei controinteressati "stabilizzati" limitatamente alla loro decorrenza;
- VISTO** che con sentenza n. 5095/2015, il Consiglio di Stato, Sezione IV, accoglieva il ricorso in opposizione presentato da alcuni controinteressati "stabilizzati", annullando la sentenza opposta in quanto emessa a contraddittorio non integro e rimettendo la causa al giudice di primo grado;
- VISTA** la sentenza n. 10087/2018 del 18 ottobre 2018, con la quale il TAR del Lazio – Sezione Prima bis - al termine della lunga vicenda giudiziaria, disponeva che l'Amministrazione procedesse a rideterminare l'anzianità assoluta stabilita con il sopra citati Decreti Presidenziali 24 febbraio 2010, 15 luglio 2010, 3 novembre 2010 e 29 settembre 2011, in modo che la stessa fosse successiva rispetto a quella conferita ai vincitori della procedura concorsuale ordinaria;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 15 marzo 2019, con il quale, in esecuzione della predetta sentenza, veniva riportata al 1° agosto 2009 l'anzianità assoluta degli Ufficiali stabilizzati con la procedura sopra citata;
- VISTA** l'ordinanza cautelare n. 2867/2020 del 22 maggio 2020 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da taluni controinteressati "stabilizzati", il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha sospeso l'esecutività della citata sentenza del TAR del Lazio n. 10087/2018 del 18 ottobre 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 852, comma 2 lettera a), così come modificato dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO** che occorre procedere alla rideterminazione dell'anzianità assoluta di 48 Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri relativa all'anno 2008,

D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi indicati nelle premesse e in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 2867/2020 del 22 maggio 2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2019 è annullato nella parte in cui viene fissata la decorrenza dell'anzianità assoluta al 1° agosto 2009.

Art. 2

Per i motivi indicati nelle premesse e in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 2867/2020 del 22 maggio 2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), l'anzianità assoluta degli Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, nominati a seguito della procedura speciale di stabilizzazione 14/09 del 12 gennaio 2009 relativa all'anno 2008, è fissata ai soli fini della decorrenza giuridica al 1° luglio 2008, con riserva di definizione del ricorso giurisdizionale pendente innanzi al Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 7 agosto 2020

f.to
IL MINISTRO
Lorenzo Guerini